



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Decisioni amministrative consiliari

*Al Presidente della II Commissione
Consiliare permanente*

Ai Presidenti dei Gruppi Consiliari

SEDE

Oggetto: Delibera Ufficio di Presidenza Consiglio regionale n. 255 del 25.06.2013

"Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.47, co.3, lett. a) L.R. 30 aprile 2002, n.7, sue ss.mm. ii. determinatosi a seguito di: Giudizio innanzi al TAR Campania, sez. I promosso da Festa Giovanni e altri c/Regione Campania – Sent. TAR Campania, sez. I, 15.01.2013 n. 320 – Contestuale revoca delibera n. 530 del 30.04.2013.

REG. GEN. n. 792/II

Si assegna il provvedimento in oggetto a:

Il Commissione Consiliare permanente per l'esame.

Trattandosi di debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva, ai sensi dell'articolo 101 comma 2 del Regolamento interno del Consiglio, codesta Commissione si esprimerà nel termine di 20 giorni dalla data in cui le sarà notificato il presente atto.

*Il Dirigente
Dr. Lucio Varriale*

*Capo Dipartimento Segreteria Legislativa
Dr. Carlo D'orta*

*Il Presidente
Paolo Romano*

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

IX LEGISLATURA

UFFICIO DI PRESIDENZA

SEDUTA DEL 25 GIUGNO 2013

ATTIVITÀ AMM.VA
REG. GEN. N. 799 /II

DELIBERA N. 255

OGGETTO: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 47, c. 3 lett. a) l.r. 30 aprile 2002, n. 7 ss.mm.ii., determinatosi a seguito di: **GIUDIZIO INNANZI AL TAR CAMPANIA, SEZ. I PROMOSSO DA FESTA GIOVANNI E ALTRI C/REGIONE CAMPANIA – SENT. TAR CAMPANIA, SEZ.I, 15.01.2013, N. 320- CONTESTUALE REVOCA DELIBERA N. 530 DEL 30.04.2013.**

L'anno duemilatredici, il giorno 25 del mese GIUGNO di alle ore 13,30 nella sala riunioni della propria sede al Centro Direzionale di Napoli, isola F13, si è riunito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, così costituito:

Paolo	ROMANO	Presidente
Antonio	VALIANTE	Vice Presidente
Biagio	IACOLARE	Vice Presidente
FRANCESCO VINCENZO	NAPPI	Consigliere Questore
Nicola	MARRAZZO	Consigliere Questore
Bianca	D'ANGELO	Consigliere Segretario
GENNARO	MUCCIOLO	Consigliere Segretario

Assenti: Cons. B.D'Angelo

Presiede: Pres. Paolo Romano

Assiste il Dirigente: Dott. Fernando De Angelis

RELATORE: Presidente P. Romano

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0015143/A

Del: 04/07/2013 09:40:51

Da: CR A SERDA

30713
32/A

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore Presidenza nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal dirigente del competente Settore;

PREMESSO

Che il Presidente della Giunta Regionale con Decreto n. 12 del 19 gennaio 2012 nel prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 6931/2011, ha reintegrato nelle funzioni il Presidente ed i componenti del Co.Re.Com. ripristinando l'assetto dello stesso antecedente al D.P.G.R. n. 21 del 31 gennaio 2011;

Che con ricorso n. 4323/2012 proposto dai Sigg.ri: Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato e Gian Maria Scala gli stessi hanno chiesto il pagamento degli emolumenti a decorrere dal 23 settembre 2010 al 19 gennaio 2012;

PRESO ATTO

Che con sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 il TAR della Campania, sez. I, in accoglimento dell'istanza dei ricorrenti sopra richiamati, stabiliva la liquidazione in via equitativa quantificata nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala non avendo questi ultimi proposto le impugnative originarie;

CONSIDERATO

Che con nota prot. n. 86050 del 5 febbraio 2013 a firma del Coordinatore dell'A.G.C. Avvocatura si comunicava la disponibilità di avviare il procedimento di impugnativa della sentenza n. 320 del 15 gennaio 2013 dinanzi al Consiglio di Stato;

Che, successivamente, con nota n. 178184 dell'11 marzo c.a., di pari firma, gli stessi uffici della Giunta nel segnalare la sopravvenienza della sentenza n. 2/2013 del Consiglio di Stato che ha avallato una significativa apertura all'esperibilità in sede di ottemperanza di varie azioni processuali, tra cui quella risarcitoria, a prescindere dal rispetto del termine decadenziale ex art. 30 c. 5 del c.p.a., comunicava, tenuto conto altresì della relativa modestia della condanna in primo grado, di non voler proporre impugnativa avverso la sentenza di che trattasi;

RITENUTO

di dover chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per effetto della l.r. n. 7/02 art. 47, c. 5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013:

1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, così come stabilito dalla più volte citata sentenza n. 320/2013 del TAR Campania;
2. di prendere atto che a tale importo che sarà quantificato dai competenti uffici, potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;

3. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, ai sensi e per effetto della l.r. n. 7/02 art. 47, c.5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;
4. doversi riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile della situazione di che trattasi, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;
5. di procedere contestualmente alla revoca della delibera n. 534 del 30 aprile 2013;
6. di trasmettere la presente delibera ai Settori: Bilancio, Ragioneria e Status e Presidenza per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.

VISTO l'art. 26, c. 2, del vigente Statuto

VISTO gli artt. 5, e 6, della L. 241/90

VISTO l'art. 47, commi 3 e 5, della l.r. n.7/02 e ss.mm.ii.;

VISTO gli artt. 1, 2, 4 e 5 del D.Lgs. 231/02;

VISTA la legge regionale n. 12/2006

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011

VISTO il D.P.C.M. 28/12/2011

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 1731 del 30.10.06;

A voti unanimi

DELIBERA

di chiedere al Consiglio Regionale, ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 7/02 art. 47, c.5, così come sostituito dall'art. 1 c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013:


1. il riconoscimento e la legittimazione quale debito appartenente alla categoria dei debiti fuori bilancio dell'importo quantificato nella misura del 30% dell'indennità di funzione, nonché il pagamento delle spese di giudizio liquidate nella misura di € 2.000,00 (duemila), oltre IVA e CPA, ed il rimborso del contributo unificato, ad esclusione dei Sigg.ri Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, così come stabilito dalla più volte citata sentenza n. 320/2013 del TAR Campania;
2. di prendere atto che a tale importo che sarà quantificato dai competenti uffici, potrebbero essere aggiunte ulteriori spese ed interessi, che andranno a maturare fino al soddisfo ed allo stato non quantificabili;
3. di subordinare la liquidazione della spesa al riconoscimento quale debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale, anche nella forma contemplata dal c. 5 art. 47 l.r. 7/02, così come modificato dall'art. 1, c.12 lett. h, l.r. n. 5 del 6 maggio 2013;
4. doversi riservare ogni e qualsiasi azione di rivalsa nei confronti del Dirigente responsabile dell'ordine di spesa, all'esito del riconoscimento di danno erariale derivante da comportamento doloso o configurante colpa grave, da parte della Corte dei Conti ai sensi dell'art. 1, Legge 20/94;

5. di procedere contestualmente alla revoca della delibera n. 534 del 30 aprile 2013;
6. di trasmettere la presente delibera ai Settori: Bilancio, Ragioneria e Status e Presidenza per i successivi adempimenti di rispettiva competenza.


IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



IL RESPONSABILE DEL SETTORE PRESIDENZA
per la legittimità: **Dot. Fernando DE ANGELIS**





Giunta Regionale della Campania

Area Generale di Coordinamento
Avvocatura
Settore Contenzioso Amministrativo e Tributario

All'Ufficio di Presidenza
del Consiglio Regionale della
Campania
Centro direzionale IS. 1/13
NAPOLI

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2013. 0178184 11/03/2013
Materiale Contenzioso amministrativo e tributario

Destinatario: CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Classifica: 4. Fascicolo: 9 del 2010



Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0007717/A

Del 14/03/2013 09:14:25

Da CR - A SEI/PRES

Oggetto: Giudizio innanzi al Tar Campania, sez I
promosso da Festa Giovanni e altri c/ Regione Campania
Sent. Tar Campania, sez I, 15.01.2013, n. 320
(Prat. Avv. n. 108/2013)

Prot. 26 18.03.13

Si fa seguito alla nota prot. 0081294 del 01/02/2013 e al parere allo stesso allegato, con i quali, evidenziate le criticità della sentenza in oggetto - di parziale accoglimento del ricorso per l'ottemperanza alla sentenza TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1804 del 28/03/2011 - si era preannunciato appello avverso la medesima, tra l'altro rilevando l'assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati in ordine all'ampiezza dell'azione risarcitoria in sede di ottemperanza.

Al riguardo si segnala la sopravvenienza della sentenza n. 2 del 2013 del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, che avalla una significativa apertura all'esperibilità in sede di ottemperanza di varie azioni processuali, tra cui anche quella risarcitoria, a prescindere dal rispetto del termine decadenziale ex art. 30 comma 5 del codice del processo amministrativo.

Tale pronuncia - peraltro particolarmente autorevole in quanto adottata, come sopra rilevato, dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria - esprime, allo stato, la tendenza giurisprudenziale rivolta ad un ampliamento della fase cognitiva nel giudizio di ottemperanza, tendenza che contrasta con le argomentazioni espresse da questa stessa Avvocatura nella nota in oggetto.

Ciò posto e tenuto altresì conto della relativa modestia della condanna in primo grado - pari al solo 30% dei compensi dei ricorrenti a fronte della richiesta del 100% degli stessi - e del correlativo rischio di una più pesante pronuncia in ordine al *quantum*, si ravvisa che ad oggi i margini di un esperimento vittorioso dell'appello si siano significativamente ridotti - e pertanto si comunica che, salvo diverso avviso di Codesto Ufficio, non sarà proposta impugnativa avverso l'indicata pronuncia.

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0001696/A

Del 11/03/2013

Da CR - A SEI/PRES

Avv. Maria Felicia

N. 00320/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04323/2012 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4323 del 2012, proposto da:
Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro,
Brunella Cimadomo, Giuseppe Giordano, Vincenzo Marino Cerrato
e Gian Maria Scala, rappresentati e difesi dall'avv. Lorenzo Lentini,
con domicilio eletto in Napoli, viale Gramsci n. 16 presso lo studio
dell'avv. Giuseppe Abbamonte;

contro

- Regione Campania, rappresentato e difeso dall'avv. Almerina Bove,
con domicilio eletto in Napoli, via S. Lucia, n. 81 presso la sede
dell'ente;
- Coordinatore delle Attività Ordinarie del Co.Re.Com. Avv. Magda
Fabrocini, non costituito;
- Consiglio Regionale della Campania, non costituito;

l, 19/4/2012, n. 1867, è stata dichiarata l'improcedibilità di un primo ricorso per ottemperanza tendente alla esecuzione della pronuncia giudiziale;

- i ricorrenti lamentano nondimeno che la Regione non avrebbe provveduto al ripristino integrale della posizione giuridica soggettiva riconoscendo altresì gli emolumenti non percepiti a decorrere dal 23/9/2010 e quantificati in euro 57.300 per l'esta, euro 50.143,37 per Todaro ed euro 42.975,66 per gli altri ricorrenti;

Considerato preliminarmente che:

- in linea di principio sono legittimate alla proposizione del giudizio di ottemperanza solo le parti che hanno partecipato al giudizio di cognizione, attesa la nozione della "cosa giudicata" stabilita dall'art. 2909 c.c.; nondimeno si ammette la legittimazione alla presentazione del rimedio in questione di soggetti non intimati né intervenuti in giudizio, portatori di una situazione di vantaggio in ordine ad un provvedimento annullato avente una pluralità di destinatari con un contenuto inscindibile, limitatamente ad aspetti inerenti al solo profilo cassatorio del giudicato (cfr. Cons. St., sez. V, 19/11/2009, n. 7249);

- infatti, l'estensione del giudicato in tutti i suoi effetti, non solo demolitivi ma anche ripristinatori e conformativi, a soggetti terzi rispetto alle parti del giudizio ha carattere essenzialmente discrezionale (cfr. Cons. St., sez. VI, 20/12/2011, n. 6743);

- e peraltro, la posizione giuridica di coloro che abbiano presentato

un tempestivo ricorso si differenzia sotto il profilo soggettivo da quella degli altri soggetti che avevano prestato acquiescenza rimanendo inattivi (cfr. Cons. St., sez. III, 29/3/2012, n. 1870);

- ne consegue che i ricorrenti Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala, che non avevano proposto le originarie impugnative e che risultano comunque reintegrati nella carica, non hanno titolo alla proposizione del ricorso in esame, che va pertanto dichiarato nei suddetti limiti inammissibile;

- nessun effetto preclusivo al presente ricorso deriva dal primo giudizio di ottemperanza proposto, atteso che il principio secondo il quale la pronuncia definitiva del giudice copre il dedotto e il deducibile trova applicazione nel processo amministrativo esclusivamente con riferimento ai vizi dell'atto ritenuti dal giudice sussistenti alla stregua dei motivi dedotti nel ricorso, nonché in materia di diritti sulle questioni effettivamente proposte in giudizio e su quelle che, in via di azione o eccezione, ne costituiscono precedenti logici essenziali e necessari alla pronuncia (cfr. Cons. St., sez. V, 9/4/2010, n. 2001), laddove nella specie le domande in esame riguardano aspetti ulteriori e conseguenti alla reintegrazione in carica, ai fini della completa e piena esecuzione del giudicato;

Ritenuto nel merito che:

- in sede di ottemperanza al giudicato, devono essere considerati tutti gli effetti legalmente dovuti e potenzialmente inclusi nella pronuncia del giudice come conseguenza della caducazione del provvedimento

con effetto "ex tunc", ripristinando l'integrità della posizione giuridica del ricorrente, lesa dall'atto annullato, con l'obbligo dell'amministrazione di ricostruire, per quanto possibile, sul piano giuridico ed economico, la situazione di fatto o di diritto preesistente al provvedimento impugnato e attribuendo all'interessato le utilità illegittimamente sottratte dall'esercizio non corretto del potere amministrativo (cfr. Cons. St., sez. VI, 23/12/2008, n. 6524);

- nondimeno, almeno nel quadro normativo anteriore alla privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, la restitutio in integrum agli effetti economici è riconosciuta al dipendente pubblico nel caso di illegittima interruzione di un rapporto di lavoro subordinato; la ricostruzione economica retroattiva trova fondamento nelle caratteristiche e nella disciplina del rapporto di lavoro subordinato e dei diritti correlati, sicché viene garantita la percezione degli emolumenti rientranti nella normale retribuzione, non condizionati all'effettiva prestazione del servizio, con detrazione peraltro di quanto il lavoratore abbia percepito a qualsiasi titolo, per prestazioni o attività svolte nel periodo di tempo durante il quale il rapporto di impiego è stato interrotto, atteso che la normativa sul pubblico impiego vieta normalmente il cumulo con ogni altra attività lavorativa retribuita (cfr. Cons. St., ad. plen., 30/3/1999, n. 3);
- al di fuori di tale ambito, la retribuzione costituisce obbligazione strettamente sinallagmatica dovuta quale corrispettivo dell'effettiva prestazione lavorativa; pertanto, per i compensi spettanti a fronte

dell'espletamento di un incarico, la piena tutela ripristinatoria derivante dal giudicato di annullamento trova ostacolo, nei suoi aspetti economici, nella mancata prestazione d'opera che sul piano sinallagmatico costituisce il presupposto essenziale per il riconoscimento degli emolumenti connessi alla carica (cfr. Cons. St., sez. III, 20/6/2012, n. 3716);

- stante l'impossibilità parziale di eseguire in forma specifica il giudicato, provvedendo, ora per allora, alla ricostruzione economica della posizione degli interessati, il giudizio di ottemperanza è nondimeno ammissibile e fondato per quanto riguarda la tutela risarcitoria dei danni derivanti dalla mancata esecuzione parziale della pronuncia giurisdizionale ai sensi dell'art. 112, co. 3, c.p.a.;

- in base ad una valutazione equitativa, considerate anche le peculiarità della complessa vicenda, il margine di guadagno ingiustamente perduto dagli interessati, tenuto conto dei costi strutturali di produzione del reddito, della possibilità di svolgere diversi incarichi professionali durante il periodo in questione, del pregiudizio curriculare consistente nella perdita di un arricchimento sul piano professionale, del sacrificio alla vita di relazione conseguente alla ingiusta interruzione dell'incarico, il danno va quantificato nella misura del 30% della indennità mensile di funzione spettante per le rispettive cariche in seno al CORECOM, oltre interessi nella misura legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza (cfr. Cons. St., sez. VI, 2/11/2007, n. 5693);

Ritenuta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito per l'accoglimento del ricorso, nei limiti e per gli effetti sopra indicati;
Considerata l'opportunità di assegnare all'amministrazione un termine di 60 giorni per adempiere ai doveri derivanti dal giudicato;
Ravvisato che le spese di causa vanno poste a carico, come di norma, della parte soccombente, fatta salva la compensazione nei confronti dei ricorrenti privi di legittimazione;

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sezione prima, dichiara l'ammissibilità del ricorso in epigrafe limitatamente a Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala e, in parziale accoglimento del medesimo, ordina che alla Regione Campania di dare esecuzione alla sentenza del TAR Campania Napoli, sez. I, n. 1804 del 28/3/2011, per gli effetti di cui in motivazione, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte della presente sentenza.

Condanna la Regione Campania al pagamento, in favore di Giovanni Festa, Vincenzo Leonardo Todaro, Pietro Funaro, Brunella Cimadomo e Vincenzo Marino Cerrato, delle spese di giudizio, liquidate nella misura di euro 2.000,00 (duemila) oltre IVA e CPA, nonché al rimborso del contributo unificato; spese compensate nei confronti di Giuseppe Giordano e Gian Maria Scala.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nelle camere di consiglio del 9 e 15 gennaio
2013 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Mastrocola, Presidente

Fabio Donadono, Consigliere, Estensore

Carlo Dell'Olio, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)